

IMMIGRATI E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE I RISULTATI DI UNA RICERCA CONDOTTA PRESSO L'UEPE DI UDINE, PORDENONE E GORIZIA

MARIA RITA BONURA*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Immigrati ed esecuzione penale esterna: aspetti giuridici – 4. Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna – 5. Nota metodologica sulla ricerca – 6. L'UEPE di Udine, Pordenone e Gorizia e gli immigrati sottoposti ad esecuzione penale esterna – 7. I dati giuridici – 8. I dati socio-anagrafici – 9. Il percorso migratorio- 10. Il percorso deviante - 11. Il percorso in misura alternativa alla detenzione.

1. Premessa

In tempi recenti, il tema dei migranti autori di reato è diventato argomento di forte interesse non solo da parte di vari studiosi del settore, che a diverso titolo si occupano di immigrazione, ma soprattutto per la rilevanza politica assunta dal tema, oltre che per l'eco mediatico che l'argomento in oggetto ha creato e continua a creare in Italia, soprattutto per il numero degli immigrati ristretti negli istituti penitenziari italiani. Se in parte è vero che le statistiche mostrano come negli ultimi anni gli istituti di pena hanno registrato un incremento della popolazione detenuta straniera¹ è altrettanto vero che gli immigrati subiscono un procedimento del tutto peculiare rispetto alla fase precedente alla condanna e alla fase esecutiva della stessa; inoltre, non sempre è vero che ad un incremento della popolazione detentiva corrisponde necessariamente un incremento della criminalità.² Se le ricerche hanno approfondito il tema della devianza e della criminalità ad opera di immigrati, poco è stato prodotto sul tema che riguarda il trattamento di immigrati

* Assistente Sociale presso UEPE di Udine, Pordenone e Gorizia

¹ Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria pubblicati sul sito www.giustizia.it al 30.06.2009 il 37% dei detenuti ristretti è di origine straniera.

² L. BERZANO, F. PRINA, *Sociologia della devianza*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1995, pag. 45

autori di reato, del loro recupero sociale e del loro reinserimento a conclusione della condanna. Nonostante l'interesse per l'argomento immigrazione, la documentazione che tratta degli aspetti sociali di immigrati che scontano una condanna in misura alternativa alla detenzione è quasi inesistente, nonostante l'immigrazione non sia considerato un fenomeno recente, come non lo sono le misure alternative alla detenzione istituite con la legge n. 354 del 1975.

Solo da qualche anno, alcuni giudici e esperti del diritto hanno dovuto affrontare l'argomento circa l'applicabilità o meno di benefici di legge in favore degli stranieri. Le varie controversie giuridiche circa l'applicabilità delle misure alternative agli irregolari sembrano formalmente risolte, ma i dati statistici mostrano che al pari di un cittadino italiano, l'immigrato sia regolare che irregolare, accede ai benefici esterni con minore frequenza.

La presente ricerca, attraverso un approccio sociale e giuridico, tenta di analizzare, a livello locale, la condizione sociale degli immigrati sottoposti ad esecuzione penale esterna presso l'UEPE di Udine, Pordenone e Gorizia, esaminando il fenomeno attraverso la lettura di dati di tipo quantitativo e qualitativo. L'indagine quantitativa si è basata sulla raccolta di informazioni relative ad immigrati sottoposti a misure alternative alla detenzione nel periodo fra il 2004 ed il 2009. La raccolta e analisi dei dati ha inquadrato il fenomeno nella sua complessità e focalizzando l'attenzione sugli elementi che hanno inciso favorevolmente alla concessione da parte della Magistratura di Sorveglianza del beneficio e sul significato che esso ha rappresentato per il percorso di inclusione dell'immigrato. Quest'ultimo aspetto qualitativo della ricerca è stato approfondito ed analizzato per tematiche attraverso l'approccio biografico delle storie di vita di cui si è scelto di riportare nel presente articolo gli elementi maggiormente significativi.

2. Immigrati ed esecuzione penale esterna: aspetti giuridici

Secondo quanto indicato nella massima fonte del diritto italiano, il principio costituzionale della rieducazione deve essere garantito al condannato. Una giurisprudenza ormai trentennale della Corte costituzionale ha configurato le misure alternative alla detenzione come elemento che qualifica la pena detentiva come tendente alla rieducazione. L'art. 27, comma 3 della Costituzione impone allo Stato il dovere di configurare la pena in modo che tenda alla rieducazione del condannato e non definisce la possibilità di scontare la pena con queste caratteristiche come un diritto del

solo cittadino italiano o del migrante irregolare. Anzi, la Corte costituzionale nella sentenza 204 del 1974, più volte richiamata in pronunce successive in materia di esecuzione ha parlato addirittura di dovere dell'amministrazione penitenziaria di creare organi appositi che facilitino il reinserimento sociale dei detenuti [...] la Corte usa l'espressione detenuto e non quella di cittadino detenuto e pertanto il diritto spetta sia ai cittadini italiani sia ai migranti stranieri, regolari o irregolari che siano, come è del resto ovvio discendendo questo diritto, da un dovere che la costituzione pone a carico dello Stato e che riguarda la pena in genere e le modalità della sua esecuzione.³ Pertanto, un immigrato ha le stesse possibilità di scontare la condanna in esecuzione penale esterna a parità di un italiano. Nella realtà l'accesso alle misure alternative è ancora piuttosto ridotto a causa di diversi fattori e ancor più ridotte sono le possibilità di accesso se l'immigrato è irregolare, pur se recentemente la Corte costituzionale ha fatto chiarezza, dopo un lungo periodo di incertezze segnate da diverse sentenze della Corte di cassazione pronunciatasi con diverse sentenze contraddittorie. La ricerca, se pur condotta a livello locale, dimostrerà ampiamente quali immigrati hanno avuto accesso ad una misura alternativa, verificando se effettivamente il possesso del permesso di soggiorno sia veramente indispensabile all'ottenimento di una misura. Ampio dibattito ha creato nella nostra giurisprudenza la sentenza n. 30130 del 17.07.2003 emessa dalla Corte di cassazione penale *prima sezione*, che ha escluso gli immigrati irregolari dalla possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione. La Corte ha sostenuto che l'esecuzione della pena deve avvenire nel rispetto della *regulae iuris* che disciplinano la permanenza nel territorio dello stato di uno straniero. Pertanto in tutti i casi un cui il cittadino straniero abbia fatto ingresso nel territorio italiano clandestinamente, l'esecuzione della pena non potrà avvenire attraverso l'applicazione di misure extramurarie, in considerazione della radicale incompatibilità delle loro modalità esecutive con l'osservanza delle norme che disciplinano l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dallo Stato di cittadini extracomunitari contenute Testo Unico.⁴ La Corte pertanto ha affermato che la concessione di una misura alternativa non è compatibile con la condizione di clandestinità, configurando quest'ultimo status come elusione di una norma. La Corte ha altresì

³ EMILIO SANTORO, L'esecuzione penale nei confronti dei migranti irregolari e il loro destino a fine pena in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 4, anno 2004, pag. 30-31

⁴ C. RENOLDI, L'affidamento in prova al servizio sociale è incompatibile con la condizione di clandestinità dello straniero che si trova irregolarmente in Italia? In Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2004, n. 1, pg. 87

affermato che l'unica misura extramuraria concedibile all'irregolare è l'espulsione, quale misura alternativa alla detenzione introdotta dalla legge Bossi Fini, prevista dall'art. 16 del T. U. sull'immigrazione. Diverse sono state le critiche seguite a tale pronuncia, oltre alle decisioni di contrario orientamento di vari Tribunali di Sorveglianza d'Italia. L'argomento forte utilizzato dalla Corte, ossia l'attuale introduzione da parte della legge Bossi-Fini della misura alternativa o sostitutiva alla detenzione come espulsione per chi si trova in determinate condizioni, non confermerebbe l'incompatibilità con la possibilità di fruire delle misure alternative. Questo per il semplice motivo che le espulsioni sotto forma di misura sostitutiva o alternativa alla detenzione non sono provvedimenti automatici, ma provvedimenti che possono essere adottati dal magistrato competente, come pure non possono essere adottati.⁵ Emilio Santoro⁶ sostiene inoltre che il titolo che legittima la presenza dello straniero irregolare in Italia è la stessa esecuzione delle condanna che non solo è possibile ma obbligatoria tanto che qualora il migrante si allontanasse dal territorio dello stato si renderebbe colpevole del reato di evasione, salvo nel caso in cui si trovasse in affidamento in prova al servizio sociale. In questo caso la violazione comporterebbe la revoca della misura; la persona dovrebbe in tal caso riprendere l'esecuzione penale in carcere a quel punto impossibile, giacché resosi colpevole del reato di evasione.⁷ Ancor prima della pronuncia della citata sentenza della Corte, e a fondamento della piena ipotesi che un migrante irregolare possa accedere ad una misura alternativa alla detenzione vi è la circolare n. 27/93 emessa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in accordo con il Ministero di Giustizia che prevede, ancor oggi, la possibilità al migrante irregolare detenuto o ammesso al lavoro esterno o ad una misura alternativa di lavorare, legittimando la sua presenza nel territorio, in virtù del provvedimento emesso dalla magistratura di sorveglianza; la possibilità di svolgere un'attività lavorativa alle dipendenze è concessa richiedendo uno speciale nullaosta rilasciato dai provinciali uffici del lavoro per tutta la durata della condanna. Nel del 2006 la Corte di cassazione, in sezioni Unite con la sentenza n. 14500 ha ribaltato l'orientamento adottato precedentemente in tema di concessione di misure

⁵ Cfr. M. PAGGI, Gli stranieri detenuti e le misure alternative alla detenzione, in www.meltingpot.org

⁶ Professore di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze; nel 1997 ha fondato il centro di documentazione l'altro diritto

⁷ E. SANTORO, op. cit, pag. 26

alternative ad immigrati irregolari. Osserva infatti la Suprema Corte che la funzione rieducativa e la tutela della dignità delle persone hanno un valore preminente di rilievo costituzionale per cui, non esistendo alcuna norma che ne sancisca il divieto di concessione, le pene alternative alla detenzione non possono essere precluse a priori ai condannati stranieri, pur "clandestini", laddove i richiedenti, a giudizio della magistratura di sorveglianza, ne siano meritevoli presentando l'oggettiva sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 47 e seguenti dell'ordinamento penitenziario. La Corte nel merito, ha voluto rimarcare chiaramente che un positivo giudizio prognostico e dunque la valutazione sull'applicazione delle misure alternative non può essere esclusa per categorie di persone sottintendendo per queste una sorta di presunzione assoluta di inidoneità a essere recuperate bensì perché essa deve rifarsi, in concreto, alle specifiche condizioni che connotano la posizione individuale dei singoli condannati e delle diverse opportunità offerte da ciascuna misura secondo il criterio della progressività trattamentale.⁸ Questo orientamento verrà ampiamente confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 2007. Essa segna una svolta definitiva sulle questioni finora affrontate chiarendo che non vi è alcun divieto di concessione di misure alternative fra stranieri che sono entrati o si trattengono illegalmente nel territorio italiano riaffermando il ruolo centrale dell'art. 27 c. 3 della Costituzione. L'orientamento giurisprudenziale in esame contesta l'affermazione secondo cui la condizione di clandestinità o di irregolarità dello straniero rimarrebbe un vizio insanabile per tutto il periodo della permanenza in Italia dello straniero, impedendo forme di espiazione della pena diverse da quella detentiva. Aspetto ancor più importante indicato nella logica della suprema corte è il principio insito nell'esecuzione penale esterna indipendente dal destino dell'immigrato che verrà espulso; tanto più che la quasi certa espulsione a pena espiata non contrasta con l'obiettivo di reinserimento sociale che la misura [alternativa] prosegue, tale finalità dovendo essere intesa "in senso sovranazionale", come possibilità di recupero anche nel contesto sociale di altro stato.⁹ Chiarire ogni dubbio sulla possibilità per un immigrato irregolare di accedere alle misure alternative oggi diventa argomento fondamentale per il progressivo aumento della popolazione degli irregolari negli istituti penitenziari, causata dalle restrizioni legislative in tema di immigrazione che contribuiscono a rendere difficile l'ingresso regolare, condizione

⁸ L. PAGANO, Più della deflazione conta il reinserimento, in Guida al diritto, 2006, n. 22 pag. 60

⁹ C. RENOLDI, Lo straniero nel diritto dell'esecuzione penale, in P. Morozzo della Rocca (a cura di) Immigrazione e Cittadinanza, UTET, 2009, pag. 511

ulteriormente aggravata dalle recenti norme in materia di sicurezza. Inoltre, in un prossimo futuro si assisterà all'aumento di immigrati che dallo status di regolari transiteranno verso l'irregolare, per cause legate alla crisi del mercato del lavoro e per il crescente orientamento di politica sociale finalizzata ad una crescente compressione del Welfare State, soprattutto a livello locale, sempre più restrittivo verso i migranti regolari, che assisteranno ad ulteriore compressione dei loro già labili diritti. Fra le motivazioni della Magistratura di Sorveglianza circa i rigetti di richieste di applicazione di misure alternative alla detenzione spicca frequentemente l'assenza di un lavoro regolare (spesso è lo stesso stato di irregolare che non permette l'istaurare un rapporto di lavoro), la mancanza di un alloggio ed elementi idonei ad escludere la commissione di ulteriori reati. Quest'ultimo dato è spesso desumibile dai rapporti di polizia che raramente relazionano positivamente sul soggetto ampliando oltre modo il curriculum deviante dell'immigrato, che non sempre vanta precedenti penali. *"Spesso per la polizia, oggi, il nemico non è più rappresentato dai tradizionali devianti irrecuperabili, ma dagli immigrati, il tutto influenzato dalle attuali modificazioni dell'ordine sociale. L'interesse della polizia per gli immigrati nasce con l'industrializzazione e la formazione dello stato – nazione [...] Con il nuovo codice di procedura penale si è prodotta una sorta di fusione tra i ruoli della polizia e del Pubblico ministero, lasciando libertà operativa alle forze dell'ordine. E' da rilevare che spesso l'atteggiamento di queste ultime sia condizionato dalla rivendicazione di pene esemplari da parte dell'opinione pubblica, in cerca di colpevoli, sempre più di frequente stranieri."*¹⁰ Ulteriori elementi negativi sono l'avere diversi alias che escludono l'affidabilità della persona. La ricerca mostrerà invece che oltre ad una complessiva valutazione della persona e dei suoi progressi (sia in carcere o in ambiente esterno dopo la commissione del reato) la presenza di un nucleo familiare o reti parentali valide, l'avere un programma formativo o lavorativo, anche con borsa lavoro, sono elementi considerati favorevolmente dalla Magistratura per la concessione di una misura alternativa alla detenzione.

3. Gli uffici di esecuzione penale esterna

I locali Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono stati

¹⁰ G. MAROTTA, *Straniero e devianza*, Cedam, Padova, 2004, pg. 57

istituiti dalla legge n. 154 del 2005 che ha modificato l'art. 72 della legge n. 354 del 1975 (c.d. legge penitenziaria) costitutiva dei Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.) disciplinati dall'art. 118 del nuovo regolamento di esecuzione D.P.R. 230/2000. Il loro coordinamento è affidato agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presso i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, a loro volta coordinati dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con sede a Roma. La legge di riforma penitenziaria del 1975 ha istituito gli allora C.S.S.A. con l'obiettivo e la convinzione che il trattamento del condannato, quando possibile, deve essere realizzato nel territorio, nella vita libera, fuori dal contesto carcerario, puntando ad un graduale reinserimento della persona, in linea con la nuova concezione dell'uomo e nel rispetto dei principi espressi dal dettato costituzionale dell'art. 27. *L'introduzione del servizio sociale dal punto di vista concettuale corrisponde alla presa di coscienza, sempre più evidente nella cultura del nostro tempo, che il fenomeno della criminalità non può essere veramente compreso e trattato continuando ad ignorare, come aveva fatto la tradizione penale, la dimensione sociale: l'uomo delinquente non può essere compreso in una prospettiva interpretativa che escluda la valutazione del contesto ambientale e relazionale in cui la vita si è posta fino a quel momento, né può essere veramente aiutato in una prospettiva di intervento ristretta all'ambito penitenziario. Dal punto di vista operativo, la possibilità di disporre di un servizio penitenziario che è strutturato al di fuori del carcere apre la strada non solo ad una migliore comprensione del delinquente detenuto, ma a forme di intervento alternativo che de istituzionalizzino, almeno in parte l'esecuzione di quelle pene sinora costrette da quello schema detentivo.*¹¹ I locali Uffici hanno sede in tutto il territorio nazionale; le sedi di servizio coincidono con le sedi degli Uffici di Sorveglianza, mentre le nuove sedi distaccate corrispondono alle provincie, per un totale di n°160 uffici. Essi si occupano principalmente di misure alternative alla detenzione, svolgendo ancor oggi diverse funzioni all'interno degli istituti penitenziari. Collaborano attivamente con la Magistratura di Sorveglianza e con le agenzie sociali del territorio al fine di favorire il buon esito del trattamento. La caratteristica di questi Uffici riguarda il personale operativo impiegato costituito interamente da assistenti sociali e da un Dirigente anch'egli assistente sociale, oltre al personale amministrativo e contabile e dalla polizia penitenziaria con compiti di au-

¹¹ M.CANEPA, S. MERLO, *Manale di Diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano 1999, pg. 336

tista e di affiancamento agli assistenti sociali durante gli interventi presso il domicilio delle persone in esecuzione penale esterna. Questa specificità della presenza del servizio sociale rappresenta il senso del lavoro svolto con le persone condannate, che ha come finalità principale della pena il loro reinserimento attraverso funzioni di aiuto rivolte alla valorizzazione delle sue risorse e delle sue reti sociali, la ricostruzione della fiducia verso la società con la quale si è interrotto un rapporto dopo la commissione del reato e compiti rivolti alla prevenzione e al rispetto della legalità. Alla funzione di aiuto, soprattutto negli affidati in prova al servizio sociale, si accompagna la funzione di controllo del rispetto delle prescrizioni imposte dalla Magistratura di Sorveglianza e dell'intero progetto di recupero. La funzione di controllo è da intendersi prevalentemente quale strumento di prevenzione. Dalla loro istituzione ad oggi, gli uffici di esecuzione penale esterna hanno subito numerose modifiche, soprattutto dal 2000 in poi, ultime delle quali la loro nuova denominazione da CSSA a UEPE, volendo dare il legislatore maggiore visibilità all'esecuzione penale esterna, cui non sempre ha avuto seguito un maggiore investimento in termini di risorse. I cambiamenti in atto hanno riguardato sostanzialmente un notevole aumento del carico di lavoro in termini di utenza esterna e di utenza detenuta, la riorganizzazione della stessa amministrazione penitenziaria all'interno di un contesto più allargato che ha riguardato il rinnovamento di tutta la Pubblica amministrazione, più recentemente l'informatizzazione di molti servizi, il mutamento dell'utenza penitenziaria e una maggiore complessità dell'utenza e dei relativi compiti, l'attivazione di programmi di lavori socialmente utili da applicare prima della condanna e lavori a favore della collettività quale forma di attività risarcitoria. A questi notevoli cambiamenti non ha corrisposto un adeguato investimento economico e di risorse umane da parte della stessa Amministrazione Penitenziaria. Ciò ha provocato notevoli disagi nel personale di servizio sociale che non sempre ha risposto adeguatamente al proprio mandato professionale ed istituzionale a discapito delle esigenze dei condannati e allo spirito della riforma che ha preceduto l'apertura di questi uffici. Ai convinti propagandisti della certezza della pena che va scontata interamente in carcere, come di fatto già avviene, e a chi sostiene l'inutilità ed il fallimento delle misure alternative, di fatto mai attenzionate dall'opinione pubblica, sono seguiti diversi successi riscontrati soprattutto dalle statistiche sulla recidiva, che risulta molto bassa per chi sconta la condanna in esecuzione penale esterna, rispetto a chi esegue interamente la condanna in carcere; meno recidiva significa più sicurezza per la collettività dimostrandone

do la maggiore efficacia degli interventi svolti all'esterno degli UEPE, rispetto alle carceri. Ciò non significa che la detenzione non presenta caratteri trattamentali validi, ma sui grandi numeri, quelli attualmente presenti, che causano il sovraffollamento, e per i condannati che hanno commesso reati minori, il trattamento intramurale non sempre è funzionale al reinserimento. Il lavoro svolto con l'utenza ha subito negli anni più recenti un incremento anche in ordine alla tipologia delle problematiche manifestate dall'utenza, sempre più complessa, rispecchiando pienamente la velocità e i mutamenti dello sviluppo della società post moderna. Al lavoro delle professioni di aiuto, in particolare degli assistenti sociali, in un contesto così delicato ed altamente sensibile ai cambiamenti della società, dovrebbero essere garantite maggiori risorse per dare soluzioni di continuità ai problemi manifestati dalle persone. Sviluppare momenti di partecipazione e responsabilità da parte della comunità sociale per evitare l'ennesima forma di emarginazione, cui sono destinate molte persone in esecuzione penale esterna oltre che detenuti ed ex detenuti, è indispensabile alla realizzazione di progetti di recupero e di reinserimento credibili e funzionali sia alla persona che alla comunità stessa. Stabilire relazioni significative con le Agenzie del territorio (EE.LL., volontariato, associazioni, ecc.) diventa il focus degli interventi ad un livello più alto, interventi che vengono effettuati attraverso la conoscenza, l'istituzione di protocolli, convenzioni, ecc. Tutto ciò non sempre si realizza, e quando lo si fa con grande fatica, grazie soprattutto anche alla grande volontà degli operatori; gli stessi che oggi non vengono rispettati nella loro dignità professionale prevalentemente a causa del carico di lavoro che non permette loro di svolgere le loro funzioni, secondo quelli che sono i principi del servizio sociale e di ciò che viene definito mandato istituzionale. Assistiamo lentamente all'estinguersi dello Stato sociale rivolto a sostenere le fasce sociali più fragili e l'attuale sovraffollamento delle carceri e il minor ricorso alle misure alternative alla detenzione, quali forme maggiormente umanizzanti di esecuzione penale siano gli indicatori di problemi sociali ancora non affrontati adeguatamente. *La triste e sconcertante situazione in cui continuano a vivere i detenuti di molte carceri italiane rappresenta una delle emergenze più urgenti ed il problema, se da un lato sembra rientrare nella complessiva grave crisi della giustizia, dall'altro lo specchio dell'evoluzione sociale in atto che vede espandersi quotidianamente le fasce dell'esclusione e dell'emarginazione. Da necessario strumento di controllo e di recupero dei soggetti pericolosi il carcere è divenuto sempre più per molti una specie di <rifugio obbligato>. Innanzi tutto per gli immigrati extracomunitari e i tossicodipendenti che, prima*

*ancora che rei sono vittime dell'esclusione sociale poiché la collettività, incapace di rispondere in termini di adeguata prevenzione, risponde prevalentemente in termini punitivi.*¹²

4. Nota metodologica sulla ricerca*

La ricerca condotta presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Udine, Pordenone e Gorizia ha avuto l'obiettivo di analizzare la condizione di vita degli immigrati in misura alternativa alla detenzione non appartenenti a paesi dell'Unione Europea. Si è preferito, per una maggiore completezza dell'analisi considerare un arco temporale ampio, che va dal 1/01/2004 al 31/12/2009. Per ricavare il numero dei soggetti stranieri in misura alternativa alla detenzione seguiti nel periodo considerato è stato utilizzato il programma informatico AMICA in uso al DAP, dove sono inseriti i nominativi dei soggetti seguiti dall'Ufficio suddivisi per luogo e data di nascita, codice della tipologia di reato commesso, inizio e fine della misura alternativa concessa, tipo di incarico assegnato all'assistente sociale ed indicazione del numero di fascicolo. Una volta ottenute queste prime indicazioni sono stati consultati 85 fascicoli (documentazione tecnica e giuridica) corrispondenti al numero degli immigrati sottoposti ad esecuzione penale nel periodo considerato dalla ricerca. I dati ricavati ed analizzati sono stati suddivisi in due parti: una ha riguardato l'analisi dei dati prettamente giuridici, l'altra quelli socio-anagrafici. In particolare si è ricavato statisticamente il numero dei soggetti sottoposti ad esecuzione penale esterna confrontandoli con il numero degli italiani sottoposti ad esecuzione penale esterna nello stesso arco di tempo considerato, è stata suddivisa la tipologia della misura concessa agli immigrati, il tipo di reato consumato, l'esito delle misure, la tipologia di accesso alla misura e l'esistenza o meno del possesso del permesso di soggiorno. I dati socio-anagrafici analizzati hanno invece evidenziato il paese di provenienza, una differenziazione rispetto al sesso, la fascia d'età, i dati sull'occupazione, il tipo di alloggio occupato, la presenza di reti familiari e/o amicali, eventuali rapporti con altri servizi e l'anno di arrivo in Italia. Di seguito è stato scelto un piccolo campione di nove persone disponibili a

¹² MARIA CHIARA CASTALDO, La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative, Jovene editore, Napoli 2010, pg. 79.

* Parti della presente ricerca sono tratte dalla tesi di laurea specialistica in Interculturalità e cittadinanza sociale della scrivente.

raccontare la loro storia di vita di cui è stata effettuata un'analisi di parte del loro percorso di vita. Le interviste¹³ sono state registrate e di seguito trascritte fedelmente al racconto orale e solo in un caso è stato necessario apportare delle modifiche. La scelta dell'approccio biografico ha garantito la massima libertà di narrazione all'intervistato che ha seguito nel corso del racconto quattro aree tematiche: il percorso migratorio, il percorso deviante, il percorso in misura alternativa, le prospettive future.

5. L'UEPE di Udine, Pordenone e Gorizia e gli immigrati sottoposti ad esecuzione penale esterna

L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Udine, Pordenone e Gorizia conta attualmente un organico composto da un Dirigente di servizio sociale, 9 assistenti sociali, di cui uno con funzioni di responsabile di area del servizio sociale e di 8 unità di personale amministrativo, due psicologhe esterne, quali collaboratrici per il trattamento dell'utenza in misura alternativa. L'area di intervento si estende in un territorio piuttosto ampio che riguarda la provincia di Udine, Pordenone e Gorizia, cui recentemente si è aperta una sede distaccata. Le carceri con cui collabora per l'espletamento delle funzioni previste istituzionalmente riguardano l'Istituto penitenziario di Udine cui sono assegnate tre unità, l'Istituto Penitenziario di Gorizia con una unità, l'Istituto penitenziario di Pordenone con una unità e quello di Tolmezzo dove operano tre unità. Le assegnazioni degli assistenti sociali seguono in linea di massima una turnazione, secondo le indicazioni dettate dalle circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria mentre il numero delle unità assegnate varia in relazione anche al numero dei detenuti ristretti nei singoli istituti. Oltre ai compiti istituzionalmente previsti all'interno degli istituti e all'esterno di essi, partecipa a diversi progetti proposti dalla stessa amministrazione penitenziaria, collaborando attivamente con tutte le agenzie del territorio e con particolare riferimento al volontariato penitenziario con cui negli anni ha instaurato una proficua collaborazione strutturata con apposite convenzioni, ponendosi come servizio penitenziario all'interno di una rete

¹³ Sono state condotte nove interviste a immigrati di differenti nazionalità (un marocchino, un tunisino, un senegalese, tre albanesi, una dominicana, due nigeriani) e in esecuzione di diverse misure alternative (due semiliberi, due affidati in prova al servizio sociale, un ex affidato in prova al servizio sociale, quattro detenuti domiciliari)

allargata nel trattamento dell'utenza. Rispetto all'utenza immigrata in esecuzione penale esterna l'UEPE di Udine ha saputo rispondere in modo sensibile e attento alle nuove problematiche emerse dall'utenza penitenziaria immigrata attivando recentemente una convenzione con l'associazione regionale dei mediatori culturali che vengono coinvolti là dove necessario nei colloqui con l'utenza immigrata. Inoltre negli anni scorsi il Dirigente ha inoltre stipulato un accordo con alcuni insegnanti di una scuola media di Udine che ha previsto l'attivazione di un corso di alfabetizzazione, uno di lingua italiana e di alfabetizzazione informatica e di preparazione al conseguimento della licenza media per gli utenti in difficoltà. All'interno dei gruppi erano presenti anche immigrati seguiti dal servizio, che hanno conseguito i relativi attestati. Un altro importante progetto è stato realizzato con la collaborazione dell'Istituto Penitenziario di Tolmezzo ed il Cesfam di Paluzza (UD) che ha istituito un corso professionale di manutenzione ambientale con stage svolto nei comuni limitrofi, rivolto a detenuti in semilibertà di cui molti stranieri. La positiva esperienza ha dato seguito ad una collaborazione successiva con il Comune di Rigolato (UD) che ha impegnato con un programma di borsa alcuni semiliberi immigrati. L'esperienza si è conclusa positivamente permettendo agli irregolari, anche espellendi, di imparare una professione spendibile nel proprio paese d'origine e sensibilizzando inoltre le comunità locali ad una maggiore attenzione verso le problematiche della devianza.

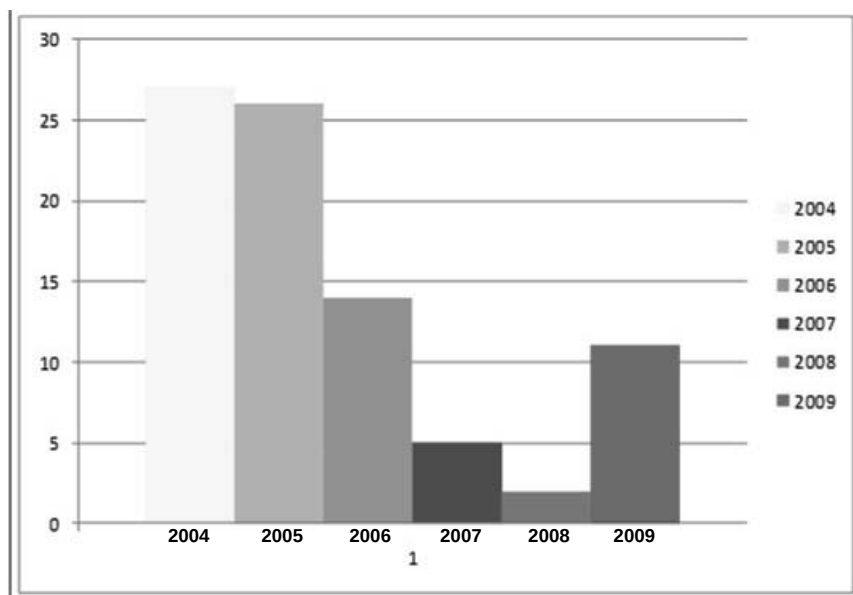
L'UEPE si colloca in un territorio che negli anni ha assistito ad una migrazione di friulani soprattutto verso l'America del Sud, diventando negli anni '90 terra di immigrazione, sia per la particolare posizione geografica, sia a seguito delle guerre che hanno colpito le popolazioni dei Balcani negli anni 90. Le statistiche¹⁴ mostrano che nel 2009 la percentuale gli immigrati sul totale della popolazione residente in provincia di Udine è pari al 6,5%, in provincia di Pordenone al 10,6% e in provincia di Gorizia al 6,8 %. Le nazionalità maggiormente rappresentate, escludendo la Romania, paese entrato a far parte dell'UE nel 2007, sono l'Albania, paesi dell'ex Jugoslavia, paesi dell'ex URSS, il Ghana, il Marocco, il Bangladesh, l'India e la Cina. La distribuzione delle popolazioni immigrate per provincia è piuttosto omogenea, ad eccezione della provincia di Gorizia che vanta la comunità più numerosa di bengalesi, rispetto al resto delle altre province. L'UEPE al 31.12.2009 ha seguito 625 persone

¹⁴ I dati sono stati rilevati dal sito www.demo.istat.it

fra sottoposti a misure alternative, a misure di sicurezza, sanzioni sostitutive, osservazioni dalla libertà, inchieste socio-familiari per altri servizi, ed altri interventi. Gli immigrati che hanno beneficiato di una misura alternativa alla detenzione nel periodo in esame sono stati 85 con una netta riduzione negli anni 2007 e 2008 rispetto al dato complessivo come riportato nel grafico 1 - Il decremento è spiegabile con la concessione dell'indulto, emanato il 31 luglio del 2006 con legge 341 che ha permesso a numerosi soggetti una riduzione di pena fino a tre anni, sia per condanne in esecuzione, sia per procedimenti penali in corso, escludendo le condanne per particolari reati (associazione a delinquere, violenza sessuale, ecc). Pertanto, gli immigrati che in quel periodo si sono trovati a scontare condanne per reati non particolarmente gravi, hanno beneficiato dell'annullamento della pena, anche se già sottoposti a misura alternativa alla detenzione. Il dato a supporto della mia ipotesi è quello più recente che indica un aumento, a partire dallo scorso anno della concessione di misure alternative a stranieri.

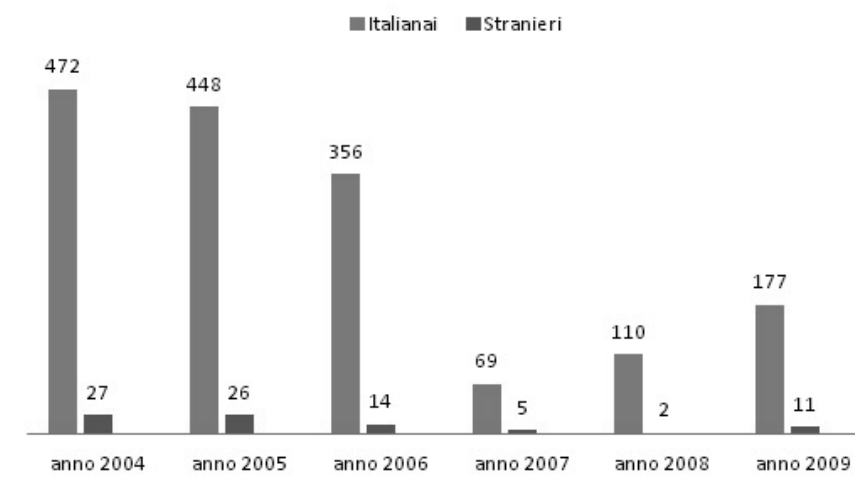
**Gli immigrati in misura alternativa alla detenzione UEPE
Udine – variazione nel tempo**

Grafico 1



Il maggiore accesso all'esecuzione penale esterna da parte degli immigrati è sempre un accesso piuttosto ridotto, soprattutto se compariamo gli stessi dati con quelli relativi ai condannati italiani che nello stesso arco temporale hanno usufruito delle misure alternative come mostrato nel grafico 2

Grafico 2 - Rapporto italiani / stranieri in misura alternativa UEPE
Udine 2004- 2009

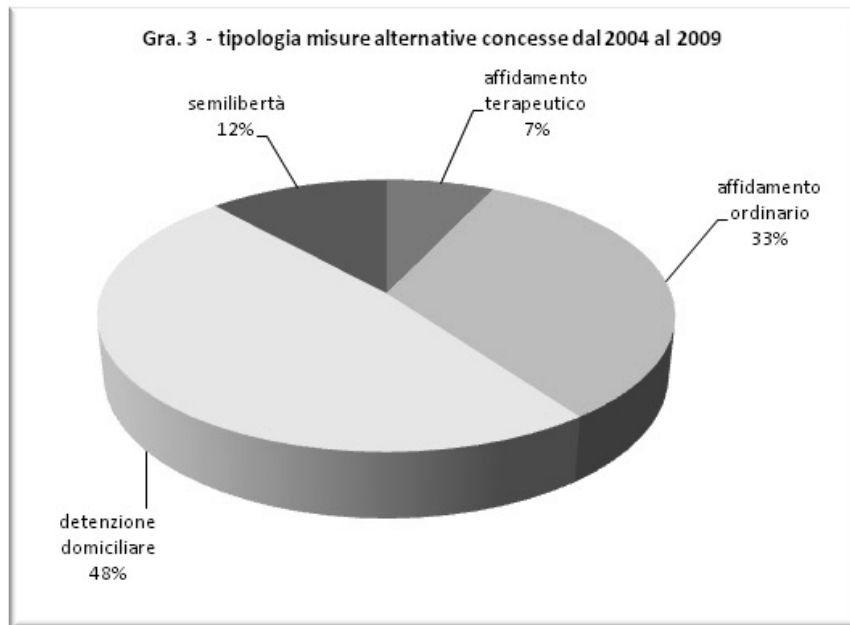


Questo dato (*grafico 2*) è particolarmente significativo se lo confrontiamo con i dati dei detenuti stranieri presenti negli istituti penitenziari della regione Friuli Venezia Giulia che nel 2008 rappresentavano il 57% della popolazione detenuta, pertanto si può affermare che la maggioranza dei condannati immigrati sconta la condanna in carcere e non in misura alternativa; ciò avviene a livello micro perché gli immigrati presentano meno requisiti oggettivi (alloggio, lavoro regolare, reti parentali valide) per ottenere un beneficio esterno. A livello macro tale sproporzione è da spiegare attraverso la mancanza o l'insufficienza di investimenti e risorse e di serie politiche di inclusione in Italia; in particolare la condizione attuale del nostro Welfare State che non è in grado di dare risposte ai bisogni di molti cittadini in difficoltà, oltre alle diverse forme di disuguaglianze prodotte dalle politiche neo-liberiste. In futuro si

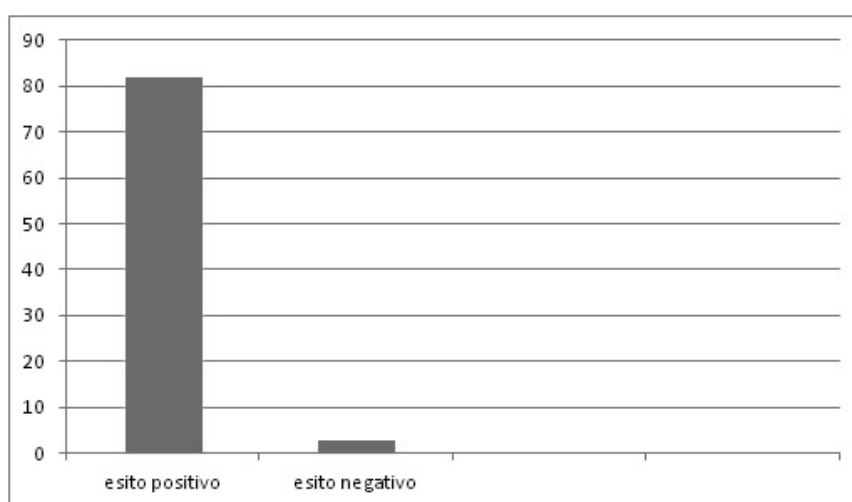
assisterà al ridursi delle risorse destinate al sociale e all'aumento della domanda di vecchi e nuovi poveri; ogni ente locale dovrà stabilire dei criteri sempre più selettivi per l'erogazione delle risorse, che quantomeno nel territorio in esame, ha modificato gli accessi a determinate prestazioni, attuando una prima riduzione delle stesse escludendo per prima la popolazione immigrata residente. Questa scelta, oltre ad essere una visibile forma di discriminazione e di istituzionalizzazione del razzismo, diventa l'unica occasione per gli amministratori locali per calmierare, quantomeno temporaneamente, gli animi dei nuovi poveri autoctoni. La riduzione delle risorse, volte a sostenere importanti progetti di inclusione, produce minori opportunità di riscatto per le persone appartenenti alle fasce più fragili, trascinandole in una condizione di maggiore precarizzazione e ricattabilità, rendendo impossibile un percorso di mobilità sociale, indispensabile anche al miglioramento delle generazioni future, sia italiane che immigrate.

6. I dati giuridici

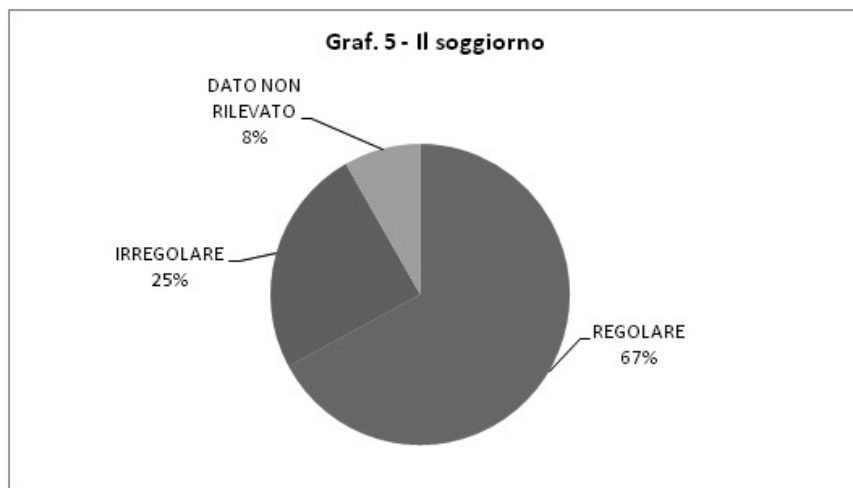
La ricerca mostra che gli ottantacinque immigrati in misura alternativa alla detenzione hanno beneficiato in proporzioni leggermente maggiori della detenzione domiciliare, misura più restrittiva rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale. Il 55% dei soggetti ha avuto accesso alle misure alternative direttamente dall'esterno, beneficiando quindi della sospensione della pena ai sensi della Legge Simeone – Saraceni, mentre il restante 33% ha ottenuto la misura alternativa trovandosi già in stato di detenzione. Quindi gli immigrati di questo territorio sono stati condannati a pene inferiori ai tre anni e nel contempo sono stati adeguatamente informati o dal loro legale o rivolendosi direttamente all'UEPE, così come spesso indicato nel decreto di sospensione della pena emesso dalla Procura, della possibilità di presentare una richiesta di misura alternativa nei tempi previsti dalla legge, rimanendo pertanto in ambiente libero fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.



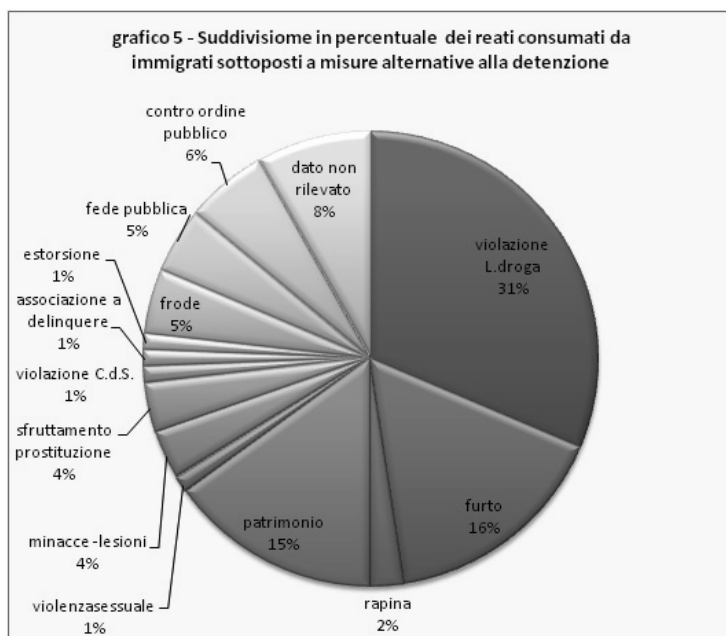
Per un immigrato, rimanere in ambiente libero significa proseguire un rapporto di lavoro, là dove presente e fornire al servizio sociale penitenziario maggior informazioni sul suo contesto di vita, consentendo al professionista di formulare in maniera più attenta una ipotesi di programma di misura alternativa, possibilità attualmente ridotta all'interno degli istituti penitenziari per cause legate al sovraffollamento e alla carenza di personale. Il grafico 4 mostra l'esito della prova, che per la quasi totalità dei casi risulta superata positivamente. Il dato fornisce due indicazioni utili: la prima riguarda la comprensione da parte dell'immigrato dell'importanza dell'opportunità concessa e la seconda riguarda la validità dell'intervento svolto dal professionista.

Grafico 4 – esito delle misure alternative alla detenzione

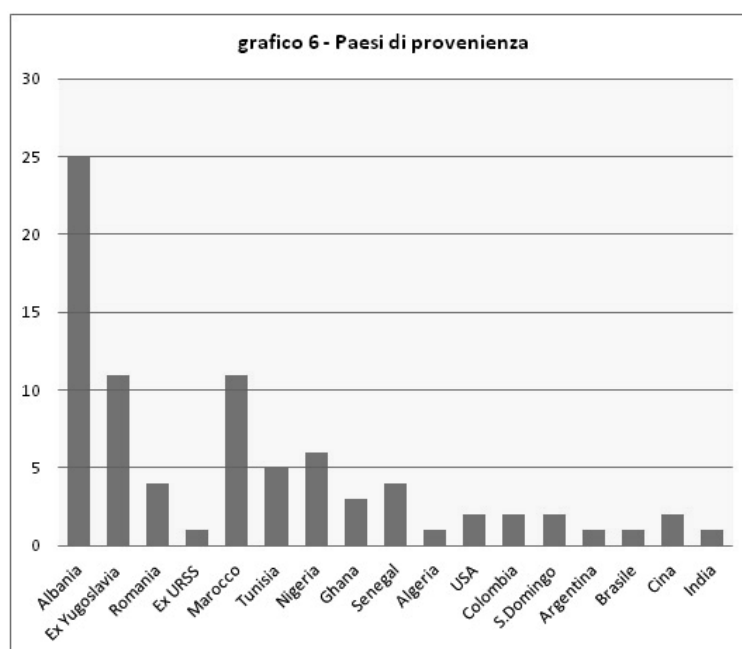
Altro dato piuttosto importante riguarda il possesso del permesso di soggiorno al momento della concessione della misura o poco prima della concessione ovvero durante l'indagine socio-familiare condotta dagli assistenti sociali. Il dato ci indica che più della metà del nostro campione durante l'esecuzione penale era in regola, inducendoci a pensare che la preferenza della Magistratura, nel concedere un beneficio riguarda nella maggior parte persone regolarmente soggiornanti. Sarebbe stato interessante verificare se, nel momento della commissione del reato, la persona era in regola con il permesso di soggiorno o ha regolarizzato successivamente la sua posizione, ma, purtroppo, il dato non sempre era presente nelle singole cartelle e non sempre è stato riportato nelle ordinanze.



Per quanto riguarda la tipologia dei reati emerge una netta prevalenza delle violazioni della legge sugli stupefacenti pari al 31%, le condanne per furti pari al 16% e quelle riguardanti le i reati contro il patrimonio pari al 15%.



Altro dato interessante riguarda l'assenza di reati legati all'immigrazione; nell'indagine non mi sento di escludere in assoluto l'assenza di condanna per tali reati, in quanto la suddivisione dei reati è stata rilevata non dal singolo fascicolo quanto dai codici in uso al programma informatico del DAP, che non contemplano al momento un codice relativo alle violazioni del testo unico sull'immigrazione, pertanto la rilevazione dei dati è parziale. La maggior parte delle misure alternative sono state concesse a cittadini albanesi (grafico 6) seguiti da cittadini del Marocco, di paesi dell'ex Jugoslavia e Nigeria. Se si confrontano questi dati con quelli relativi ai cittadini stranieri residenti nelle tre province, le statistiche mostrano una certa proporzione: più numerosa è la comunità di stranieri nel territorio, maggiore è il numero di cittadini appartenenti alla stessa comunità ammessi alle misure alternative. Unica eccezione riguarda i cittadini della Nigeria, che non rappresentano una delle comunità più numerose nel territorio analizzato, pur incidendo fortemente fra i soggetti sottoposti a misure alternative. Un'eccezione al contrario è invece quella dei bengalesi, che pur essendo la comunità più numerosa in provincia di Gorizia non rientra in tale statistica.

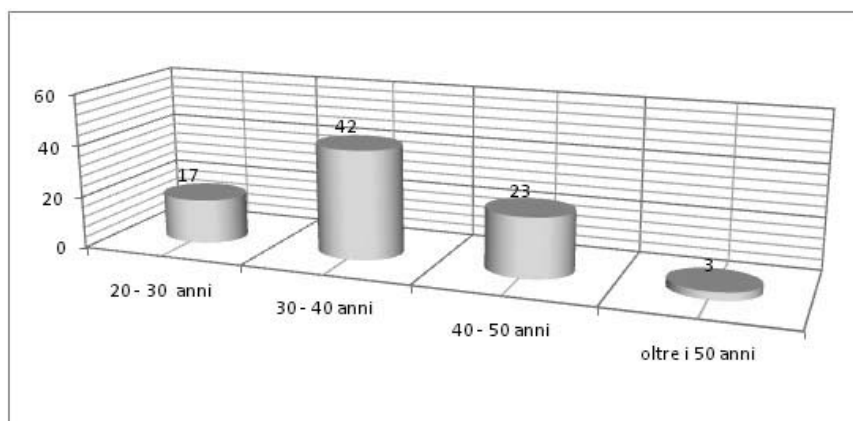


7. I dati socio - anagrafici

La lettura dei singoli fascicoli mostra che, nel periodo in esame, gli uomini corrispondevano all'80% del campione e le donne al 20%. Il 72% degli immigrati, al momento della concessione della misura alternativa contava sulla presenza di reti familiari e/o amicali, mentre il 22% non si trovava in Italia privo di ogni supporto. La percentuale maggiore, pari al 42%, risulta coniugata mentre il 31% risulta celibe contro il 9% delle nubili. La tipologia di abitazione prevalente risulta l'affitto per il 52% dei casi, mentre una quota non trascurabile pari al 17% vive in alloggi di edilizia pubblica la maggioranza occupata da cittadini albanesi. Questo ci indica che, proprio la comunità albanese, la maggior a livello numerico, in ordine al territorio di competenza dell'UEPE, è stabile nel tempo, con un progetto migratorio ben definito, che non contempla un rientro nel paese d'origine. Il dato sull'occupazione conferma che gli immigrati si collocano nelle fasce basse e marginali del mercato di lavoro; il 29% è occupato in Cooperative di servizi ed il 19% nelle piccole e medie industrie locali, occupati in qualità di operai generici. Altro dato interessante riguarda la presa in carico da parte di altri servizi. L'accesso ai servizi sociali del territorio per contributi economici è piuttosto basso, solo il 9% si è rivolto al servizio sociale del comune di residenza, mentre la maggior parte, il 51%, non ha fatto ricorso ad alcun servizio facendo presupporre una forma di autonomia riguardo l'aspetto economico. Il 24% è in carico al servizio per le tossicodipendenze; il dato che se confrontato con la percentuale dei soggetti che hanno ottenuto la misura dell'affidamento in prova in casi particolari 7% (misura concessa a tossicodipendenti o alcolodipendenti) risulta sproporzionato rispetto a chi di fatto si rivolge al servizio specialistico. La considerazione rispetto tale comparazione porta a formulare due ipotesi; una prima ipotesi riguarda la consapevolezza rispetto al problema della dipendenza da stupefacenti da parte degli immigrati, che li ha condotti a ricorrere al Ser.T nel corso della misura alternativa concessa o prima di accedervi. L'altra riguarda la comparazione fra questo dato e quello relativo la tipologia dei reati commessi dagli immigrati; infatti dalla comparazione risulta la percentuale maggiore di condanne riguarda la violazione della legge sulla droga, pertanto si può ipotizzare che lo spaccio è legato anche alla necessità di assunzione personale e non per mero profitto. Dalla lettura delle ordinanze dei Tribunale di Sorveglianza emerge che, se la Magistratura mostra reticenze nella concessione dell'affidamento in casi particolari, vi è comunque un'attenzione all'aspetto di cura

e recupero del tossicodipendente immigrato, poiché nel concedere altre misure, quali la detenzione domiciliare o la semilibertà, spesso è indicato l'obbligo di proseguire un programma terapeutico, anche di tipo territoriale, già avviato. Rispetto all'arrivo in Italia, i dati mostrano che la maggior parte degli immigrati sono arrivati in Italia negli anni 90 con una percentuale del 49%, mentre il 10% è arrivato negli fra il 1984 e il 1989 ed il 14% fra il 2002 ed il 2007. Il dato indica che il nostro campione è un immigrato di lunga permanenza, probabilmente regolarizzatosi attraverso le sanatorie varate fra l'inizio e la fine degli anni '90. L'ultimo dato riguarda l'età del nostro campione che come riportato sotto nel grafico si compone di soggetti piuttosto giovani.

Grafico 7 - Suddivisione per età degli immigrati in esecuzione penale esterna presso l'UEPE Udine



8. Il percorso migratorio

Dalle interviste emerge che la scelta di intraprendere un percorso migratorio dal paese di origine risulta piuttosto diversificata. In alcuni racconti viene espressa la drammatica condizione economica del paese d'origine, l'assenza di prospettive occupazionali, altri intervistati attraverso il viaggio hanno cercato semplicemente di migliorare la loro vita, di essere più liberi, altri ancora sono rimasti affascinati dai racconti di parenti e amici di rientro dai paesi di immigrazione, soprattutto se provenienti da paesi lontani.

Gli intervistati hanno scelto l'Italia come destinazione di arrivo per la presenza di reti familiari o amicali, in grado di aiutarli

all'inizio del loro percorso, confermando i diversi studi sulle reti sociali. Le risorse che i contatti sociali assicurano sono altresì di grande rilievo in ordine al successo dei percorsi migratori e possono funzionare in una certa misura come dispositivi di salvataggio e resistenza di fronte a difficoltà e discriminazioni.¹⁵ Ed infatti nella maggior parte delle esperienze degli intervistati le reti, soprattutto familiari, risultano indispensabili al superamento di momenti critici durante l'esecuzione penale. Già i primi mesi del soggiorno in Italia, legale o meno, iniziano a manifestarsi le difficoltà legate al nuovo contesto che propone spesso modelli culturali diversi dai propri, di adattamento al lavorativo, assunto come ragione della propria presenza nel paese ospitante. La difficoltà di inserimento nell'economia di mercato formale, diventerà per qualcuno una delle cause di avvicinamento ad ambienti devianti accompagnato spesso dall'assenza del permesso di soggiorno. La presenza del permesso di soggiorno non sempre risulterà determinante al passaggio verso una condizione lavorativa migliore rispetto quella esperita nei primi anni di arrivo, segnata da precarietà e assoggettamento da parte di alcuni datori di lavoro. Gli intervistati nella maggior parte dei casi ritengono che il veicolo per un'inclusione regolare nel mercato regolare del lavoro è stata possibile nella maggior parte dei casi attraverso le varie sanatorie, anche se questo non ha sempre fornito una loro mobilità lavorativa. Chi non ha regolarizzato la propria posizione attraverso le sanatorie è rimasto irregolare, adattandosi ad una vita da outsiders. Le interviste inoltre dimostrano come la legislazione restrittiva sull'immigrazione succedutasi negli anni abbia facilitato un adattamento a comportamenti illegali che potevano essere superati con norme volte alla promozione di diritti civili e sociale: c'è chi ha pagato pur avendo il diritto di ricongiungersi con i propri familiari o chi per esercitare il diritto al lavoro ha dovuto utilizzare il permesso di soggiorno di altri.

9. Il percorso deviante

Il percorso deviante intrapreso dai nostri intervistati appare piuttosto variegato e non definibile in modo univoco. Alcuni adattamenti a violazioni penali possono ritenersi occasionali, dettati prevalentemente dal desiderio di avvicinarsi ad uno stile di

¹⁵ F. DECIMO – G. SCIORTINO (a cura di), *Reti migranti*, Il Mulino, Bologna, 2006, pag. 27

vita di consumo simile a quello degli italiani e in alcune situazioni anche a connazionali che hanno raggiunto un certo status sociale. Soprattutto i giovani sembrano spinti e attratti dai modelli di consumo occidentali.

Alcune storie sono il risultato della disperazione e, a livello sociale rappresentano la complessità dell'immigrazione ed il prodotto delle politiche migratorie ma anche, e soprattutto, dell'ascesa dell'economia illegale e criminale, che attira dentro di sé anche gli immigrati, specialmente gli irregolari. Gli immigranti come più volte sostenuto, sono considerati dalla nostra società il prodotto dello squilibrio sociale, ma alcune storie di vita sembrano mostrare il contrario, ovvero che la loro devianza in realtà è soprattutto l'effetto di questo squilibrio. L'impossibilità a rimanere nel proprio paese d'origine, dove un immigrato della Tunisia racconta di aver vissuto ai limiti della sopravvivenza, non riuscendo ad entrare neppure nell'economia informale, è stato costretto ad entrare in quella illegale. La storia di questo giovane è rappresentativa di tantissime altre storie di chi in realtà, non è stato fortunato come lui, perché sconta la condanna in carcere, senza alcuna speranza per il futuro. Le parole del giovane sull'uso della droga iniziato nel paese d'origine per dare un'illusione di felicità, assente nel paese d'origine, proseguendo con questa terapia di cura in Italia per l'infelicità per cosa ha lasciato. La sintesi del suo pensiero, soprattutto in rapporto al presente e al passato è ben rappresentata dagli altri migranti intervistati di Sayad nel suo saggio sulla doppia assenza. Il torto del nostro assente è quello di essersi illuso che con la migrazione avrebbe migliorato la sua condizione e quella della sua famiglia.

10. Il percorso in misura alternativa alla detenzione e suo significato

La costruzione delle aree di eventi da seguire per le interviste non ha inizialmente considerato l'ipotesi che gli immigrati raccontassero del loro percorso detentivo, effettuato in quasi tutte le storie di vita prima della concessione di una misura alternativa. Il periodo detentivo ha lasciato un segno indelebile nelle loro vite. Paradossalmente l'esperienza detentiva dopo un primo periodo di sofferenza è stata ritenuta un elemento positivo per la loro crescita personale e formativa, diventando un primo ponte per il miglioramento della loro condizione. Mi preme evidenziare che purtroppo nella maggior parte dei casi non è così, ricordando che

l'accesso ad un successivo percorso esterno è stato possibile, come espresso da più voci, dal sostegno della famiglia e dalle opportunità offerte in quel momento dagli operatori. Il carcere ha avuto per i nostri intervistati la capacità di mettere in discussione il sistema valoriale adottato fino a quel momento. La concessione delle misure alternative è stata colta in primo luogo come l'occasione per dare e ottenere fiducia alle istituzioni, le stesse che in alcuni casi li hanno criminalizzati, oltre a preparare la persona ad un graduale reinserimento nell'ambiente libero. L'esecuzione penale esterna non ha risolto i problemi agli intervistati, ma quantomeno ha favorito un processo graduale di reinserimento, intendendo con tale concetto l'opportunità di riprendere un'attività regolare e "regolata" dalle istituzioni, finalmente senza lasciare spazi di discrezionalità ai datori di lavoro e di essere considerati ed accettati come persone da chi rappresenta l'istituzione. Chi presentava problemi di dipendenza ha avuto l'opportunità di curarsi attraverso il supporto dei servizi specialistici o con altre strutture del territorio. Dall'analisi si ritiene che nessuno degli immigrati intervistati abbia inteso la concessione di una misura alternativa quale elemento deflattivo. Inoltre, la prova, in alcuni casi conclusasi mesi prima dell'intervista, è diventata occasione per ottenere il permesso di soggiorno e in un caso ottenere la revoca dell'espulsione. Senza voler entrare nel merito nelle motivazioni che hanno condotto i nostri intervistati ad entrare in circuiti di devianza e criminalità, che non è l'oggetto della ricerca, le riflessioni sui loro percorsi di vita soprattutto in relazione al significato che hanno assunto le misure alternative alla detenzione appaiono interessanti. Il percorso migratorio ha messo in luce le difficoltà che hanno dovuto affrontare per un ingresso regolare che, nella maggiore parte dei casi, è avvenuto attraverso l'irregolarità, sanata di seguito. Ciò dimostra come il migrante in assenza di mezzi leciti, ricorre a mezzi illeciti per il raggiungimento della condizione di regolarmente soggiornante.¹⁶ Le condizioni di lavoro, nei primi anni di arrivo e in assenza del permesso di soggiorno sono subordinate alle condizioni di datori di lavoro, spesso al limite della legalità. I racconti sul percorso che li ha portati ad assumere comportamenti devianti mostrano invece delle differenze fra i nostri intervistati, non sempre definibili prodotto dell'assenza del permesso di soggiorno o della marginalità. La misura alternativa ha invece consentito a tutti di entrare in relazione con gli operatori dell'istituzione penitenziaria ed attraverso un confronto con gli stessi

¹⁶ V. FERRARIS, L'obbligatorietà dell'impervio cammino verso un permesso di soggiorno in Studi sulla questione criminale, n. 3, 2008, pag. 26

hanno avuto occasione di riflettere, sentendosi tutelati soprattutto per gli aspetti lavorativi, familiari e sociali. La condanna, nella fase esecutiva può considerarsi occasione di recupero. Importante è invece il significato che assume la conclusione del percorso in misura alternativa che diventa in alcune circostanze occasione di riscatto, fornendo all'immigrato l'opportunità di dimostrare che il comportamento deviante è stato effettivamente un episodio isolato della propria vita, consentendogli di lavorare, di mantenere legami sociali importanti e in alcuni casi di ottenere il permesso di soggiorno. In altre storie l'obiettivo del reinserimento sembra destinato a fallire a seguito dell'espulsione, vanificando il percorso svolto dall'intervistato. Ed è da quest'ultima considerazione che andrebbero riviste alcune norme che consentano a chi sconta un'esecuzione penale esterna di rimanere in Italia.

Fonti bibliografiche

BARAGLI, M., Immigrazione e criminalità, Il Mulino, Bologna, 1998

BARBAGLI, M., immigrazione e sicurezza in Italia, Il Mulino, Bologna, 2007

BASSO, P. PEROCO, F. (a cura di), Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte, Franco Angeli, Milano, 2008

BERTI, F., MALEVOLI F. (a cura di), Carcere e detenuti stranieri, Franco Angeli, Milano, 2004

BERZANO, L., PRINA, F., Sociologia della devianza, NIS, Roma, 1995

DECIMO, F., SCIORTINO, G. (a cura di), Reti migranti, Il Mulino, Bologna, 2006

DENARO, S., La relazione d'aiuto con l'utente straniero, Atti del Convegno nazionale Assistenti Sociali Giustizia, Roma, novembre, 2002

D'ONOFRIO M., SARTORI M., Le misure alternative alla detenzione, Milano, 2002

CANEPA, MERLO, Manuale di diritto penitenziario, Milano, 2002

CASTALDO, M., La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative alla detenzione, Napoli, 2001

DAL LAGO A., Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 1999

- DAL LAGO A., *Giovani, stranieri e criminali*, Manifestolibri, 2001
- DAL LAGO ALESSANDRO (a cura di), *Lo straniero e il nemico: materiali per l'etnografia contemporanea*, Costa e Nolan, Genova, 1998
- GIUFFRIDA M.P., *I Centri di Servizio Sociale dell'Amministrazione Penitenziaria. Operatori e competenze nel contesto dell'esecuzione della pena*, Laurus Robuffo, Roma
- GUIDICINI, P. (a cura di), *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Franco Angeli, Milano, 1996
- MAROTTA G., *Stranieri e devianza*, Cedam, Padova, 2003
- OLAGNERO M., SARACENO, C., *Che vita è l'uso dei materiali biografici nell'analisi sociologica*, NIS, Roma, 1993
- WACQUANT L., *Punire i poveri*, Deriveapprodi, 2006
- WACQUANT L., *Simbiosi mortale, neoliberalismo e politica penale*, Ombrecorte, Verona, 2002
- WACQUANT L., *Parola d'ordine tolleranza zero*, Feltrinelli, Milano, 1998
- MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), *Immigrazione e cittadinanza*, UTET, Torino, 2001
- PALIDDA S., *Devianza e vittimizzazione fra migranti*, Fondazione ISMU, Milano 2001
- SAYAD A., *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002
- SBRACCIA A., *Migranti tra mobilità e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2007.

Riviste

- CAPUTO A., *La condizione giuridica dei migranti dopo la legge Bossi-Fini*, in *Questione Giustizia* n. 5/2002
- CAPUTO A., *I reati collegati all'espulsione: profili generali e principali questioni applicative*, In *Diritto penale e processo*, anno XV, numero speciale immigrazione, 2009
- DESI B., *diversità culturale e principio di uguaglianza nel processo penale in Rassegna penitenziaria e criminologica*, anno XII, gennaio – aprile 2009
- D'ONOFRIO M., *Cittadini extracomunitari clandestini e misure alternative alla detenzione* in *Rivista Penale* n. 12/2005
- GENNARO M., *la percezione del sistema penale italiano da parte dei detenuti stranieri in Rassegna penitenziaria e criminologica*, anno XI, maggio – agosto 2007

Intervista a Stefano Rodotà a cura di Giovanni Palombarini, Migranti e sicurezza. Un punto di vista laico in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza* n. 4/2009

LANZA F., Stranieri e misure alla detenzione carceraria. Considerazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2007, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, anno XII, maggio – agosto 2007

LEONARDI F., Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, anno XII, maggio – agosto 2007

LORUSSO S., Strappi e scorciatoie nel trattamento processuale del migrante clandestino, in *Diritto penale e processo*, anno XV- numero speciale immigrazione, 2009

MELOSSI D., La sovrarappresentazione degli stranieri nei sistemi di giustizia penale europei e italiano in *Diritto Immigrazione e cittadinanza* n. 4/2004

MELOSSI D., La criminalizzazione dei migranti in *La Questione Criminale* n. 1/2007

NALDI A., Come si costruisce l'emergenza sicurezza: il caso dell'immigrazione straniera in *Archivio di studi urbani e regionali* n. 68/2000

NIRO M., L'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione: note critiche in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza* n. 4/2002

OLIVIERI DEL CASTILLO R., L'ambito penale della legge 30 luglio 2002 n. 189: la costruzione della muraglia in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza* n. 3/2002

PAGANO L., Più della deflazione conta il reinserimento in *Guida al diritto* n. 22/2006

PECCIOLI A., Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nella giurisprudenza e la riforma del 2009 in *Diritto penale e processo*, anno XV- numero speciale immigrazione, 2009

PECCIOLI A., La clandestinità come circostanza aggravante in *Diritto penale e processo*, anno XV- numero speciale immigrazione, 2009

PEPINO L., Le migrazioni, il diritto, il nemico. Considerazioni a margine della legge n. 94/2009 in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, anno XI, n. 4/2009

PERROTTA C., Espulsione alternativa alla detenzione e detenzione alternativa all'espulsione alla luce dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 226/2004 in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza* n. 4/2004

PISA P., La repressione dell'immigrazione irregolare: un'espansione incontrollata dalla normativa penale? In *Diritto penale e processo*, anno XV, numero speciale immigrazione, 2009

QUASSOLI F., Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto in *Rassegna Italiana di Sociologia* n. 1/1999

RENOLDI C., L'affidamento in prova al servizio sociale è incompatibile con la condizione di clandestinità dello straniero che si trova irregolarmente in Italia? in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza* n. 1/2004

RENOLDI C., Stranieri irregolari e misure alternative alla detenzione in *Questione Giustizia* n. 1/2006

RENOLDI C., I nuovi reati di ingresso e di permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza* n. 4/2009

RIATTI A., Sulla compatibilità tra la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e la condizione di clandestinità dello straniero che si trovi irregolarmente in Italia in *Rivista Penale* n. 7-8/2004

SANTORO E., L'esecuzione penale nei confronti dei migranti irregolari e il loro destino a fine pena in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza* n. 4/2004

SAVIO G., Stranieri e diritto penale: non solo il reato di presenza illegale. Le altre modifiche introdotte dalla L. 94/2009 in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza* n. 4/2009

SOTTANIS R., Misure alternative e immigrati clandestini: vale per tutti la logica della rieducazione in *Diritto Penale e processo*, n. 2/2008

Fonti normative

Legge 25 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative limitative della libertà.

Legge 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Legge 30 luglio 2002 n. 189 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

Legge 27 luglio 2005 n. 154, Delega al governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria

Corte Costituzionale, sentenza del 5 marzo 2007 n. 78

Legge 24 luglio 2008 n. 125, Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 23 maggio n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

Legge 15 luglio 2009 n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Legge 5 dicembre 2009 n. 251, Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidive, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.